T827/18

AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1691

AN. SPADA ESTER

ANN. DISP. TRIANNI R.

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657
Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247
Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2018	1.691	25/10/2018			1.843,68

IL CASSIERE
PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:

SPADA ESTER
AVVOCATO
VIA ATTICA,9
74121 TARANTO (TA)
Partita IVA: C.F. SPDSTR74M52L049N
CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: milleottocentoquarantatrè e 68 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA IBAN: IT13B0100515801000000009717

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° PROT.18958/UP

PAGAMENTO FATTURE N.
PROT.18958/UP

IMPORTO LORDO	1.843,68
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.843,68

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	**IMPORTO LORDO**	1.843,68	
	PREVISIONE		
ESTREMI DELIBERA	**PROG. ORDINATIVI EMESSI**		
	DISPONIBILITA'		

PAGATO
26 OTT. 2018
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA
Filiale di TARANTO

VISTO CONTABILITA' | IL DIRIGENTE AMM.VO | IL DIRETTORE | IL PRESIDENTE

ST2392 - 07/09 - step.it

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO
IBAN BENEFICIARIO: IT13B0100515801000000009717
NR.SCT: 347087090 CRO: A1029847490
DATA ORDINE: 26.10.2018
TRANSACTION ID: A1029847490010304815801158001T
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO
BANCA DEST: BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA
VIA VITTORIO VENETO, 119 RM

BENEFICIARIO: SPADA AVVOCATO ESTER

DT REG : 30.10.2018
IMPORTO: 1.843,68
NOTE: DOC PROT 18958 UP
MANDATO NUM. 1691

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657
Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247
Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	.DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2018	1.691	25/10/2018			1.843,68

IL CASSIERE
PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:

SPADA ESTER
AVVOCATO
VIA ATTICA,9
74121 TARANTO (TA)
Partita IVA: C.F. SPDSTR74M52L049N
CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: milleottocentoquarantatrè e 68 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

IBAN: IT13B0100515801000000009717

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° PROT.18958/UP

PAGAMENTO FATTURE N.

PROT.18958/UP

IMPORTO LORDO	1.843,68
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.843,68

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	**IMPORTO LORDO**	1.843,68	
	PREVISIONE		
ESTREMI DELIBERA	**PROG. ORDINATIVI EMESSI**		
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

T827/18 25/10/18 Rit.Profession..xls 247756

Avv. Ester Spada sent. del 12/10/18
annullamento sanzioni disciplinari dip. Trianni Raffaele

Spese imponibili		0,00
Competenze imponibili		1.500,00
Imponibile esenti iva		0,00
Rimborso spese Generali	15,00%	225,00
Contributi Previdenziali	0,00%	0,00
C.P.A.	4,00%	69,00
Spese esenti non ass.		0,00
Totale		**1.794,00**
Iva (22%)		394,68
Totale fattura		**2.188,68**
Ritenuta irpef (20%)		345,00
Anticipo spese		0,00
Totale al netto r.a.		**1.843,68**
Netto da pagare		**1.843,68**

PN. 16008
28/10/18

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Prot. n. 18958 /UP

Taranto, 22/10/2018

x' Ufficio Ragioneria

Al dipendente
Trianni Raffaele
elettivamente domiciliato
presso studio
Avvocato
Ester Spada
TARANTO

e p.c. Egr. Avvocato
Roberto Barberio
robertobarberio@legalmail.it

" " Egr. Avvocato
Ester Spada
avv.esterspada@legalmail.it

P.2. 25/10/18

OGGETTO: Annullamento sanzioni disciplinari: sentenza del 12 ottobre 2018. Erogazione somme.

Con la sentenza in oggetto il Giudice del Lavoro, Dott. Magazzino, ha accolto il ricorso da Lei promosso per l'annullamento dei provvedimenti disciplinari di sospensione dal soldo e dal servizio, ex art. 42 del Regolamento All. A) al R.D. n. 148/1931, di nn. 5 (cinque) e 7 (sette) giorni, comminati rispettivamente con le note aziendali del 16/07/2014, prot. n. 15003/UE, e del 05/02/2015, prot. n. 2344/UP, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto fino al soddisfo, con condanna della scrivente Società anche alla rifusione delle spese di lite a favore dell'Avvocato Ester Spada, dichiaratasi anticipataria.

Pertanto, in esecuzione della richiamata Ordinanza le è dovuta la somma lorda complessiva di € **584,70**, a Lei trattenuta a seguito delle 12 (dodici) giornate di sospensione.

L'Azienda provvederà, altresì, ad erogare a suo favore l'importo lordo di **€ 161,60**, quale quota parte del Premo di risultato annualità 2014 (progetti 2 e 6 dell'Accordo aziendale dell'11/03/2009) non percepita in virtù delle giornate di assenza dal servizio maturate a causa dei precitati provvedimenti disciplinari.

Alle predette somme andranno ad aggiungersi gli accessori di legge maturati (pari complessivamente ad **€ 26,57**, di cui **€ 10,41** a titolo di interessi legali ed **€ 16,16** a titolo di rivalutazione monetaria).

Tutte le somme di cui sopra saranno tutte contabilizzate con le correnti competenze di ottobre.

Infine, in esecuzione della precitata sentenza, l'Azienda provvederà, a breve, ad erogare al suo legale, Avvocato Ester Spada, che legge in copia, le somme liquidate dal Giudice a titolo di spese legali, per l'importo complessivo di **€ 2.188,68**, al lordo della ritenuta d'acconto.

La somma dovuta all'Avvocato Spada sarà accreditata sulle coordinate bancarie comunicate con pec del 18/10/2018.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Massimo Didecca)

Appello 6 mesi
dal 12/10/2018 → 11/04/2019

Dott.ssa Fabiola Menenti

247756

Da: Marco Barberio <marcobarberio77@gmail.com>
Inviato: giovedì 18 ottobre 2018 19:52
A: Tiziana Tursi; Dott.ssa Fabiola Menenti
Oggetto: Fwd: AMAT / TRIANNI
Allegati: AMAT-trianni r. (sent. 3410-2018).pdf; ott-18-2018--18-38-29-re-trianni-raffaele-c-amat-s (1).pdf

In data odierna, l'avv. Spada ha chiesto, via pec, se l'azienda intenda dare esecuzione spontanea alla sentenza.
Ho già risposto che l'Amat, senza prestare acquiescenza e con riserva di gravame darà seguito al provvedimento.
A questo punto l'avv. Spada mi ha comunicato i riferimenti per il pagamento (v. corrispondenza pec allegata).
In basso il prospetto delle somme liquidate per le spese di lite.
Cari saluti
Marco

			Euro
Compenso			1.500,00
spese generali			225,00
	IMPONIBILE PRESTAZIONI		1.725,00
	CAP	4%	69,00
	TOTALE IMPONIBILE		**1.794,00**
	IVA	22%	394,68
Anticipazioni non imponibili ex art. 15 DPR 633/72			
	TOTALE		**2.188,68**

---------- Forwarded message ---------
From: **Marco Barberio** <marcobarberio77@gmail.com>
Date: lun 15 ott 2018 alle ore 10:46
Subject: Re: AMAT / TRIANNI
To: Tiziana Tursi <tursi@amat.ta.it>

Cara Tiziana,
allego copia della sentenza con cui il Tribunale ha accolto il ricorso del Trianni.
In particolare, il G.L. ha ritenuto generica e tardiva la contestazione del 13.11.2014.
Inoltre, gli addebiti relativi ad entrambe le sanzioni sono stati valutati privi di riscontro probatorio.
Sul punto, evidenzio che la sig.ra De Santis, sentita come testimone all'udienza del 6.10.2017, ha riferito quanto segue, di fatto ridimensionando l'episodio oggetto di contestazione: "*.. preciso che nella giornata del 19 maggio 2014 il ricorrente mi ha detto testualmente "non rompere il .... .*

Le espressioni, invece, riportate nella mia segnalazione si riferiscono ad occasioni precedenti".
Per quanto concerne, invece, la contestazione del 26.05.2014, il vigilante Papeo non è stato sentito come teste in quanto, come già riferito precedentemente, non è stato rintracciato e non vi erano elementi identificativi utili a rintracciarlo.
L'azienda è stata condannata al pagamento delle spese di lite.(€ 1.500,00 oltre accessori).
Si può proporre appello entro 6 mesi dalla pubblicazione (12.10.2018).
Cari saluti
Marco

fatti assertivamente commessi dal TRIANNI nei confronti del vigilante (PAPEO), il quale non è stato nemmeno addotto come teste dalla convenuta (sebbene indicato nella memoria ed ammesso), avendovi rinunciato all'udienza del 17 novembre 2017.

Ne consegue la **non configurabilità** delle condotte oggetto delle contestazioni e delle sanzioni disciplinari, sicché in definitiva, alla stregua di tutte le sopra esposte considerazioni, le **sanzioni** comminate nei confronti del ricorrente devono essere **annullate.**

****

Le **spese** sostenute dalla parte ricorrente, liquidate e distratte come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della parte convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, **annulla** le sanzioni disciplinari comminate nei confronti del ricorrente con le note specificate nell'atto introduttivo del giudizio e condanna la parte convenuta al **pagamento** in favore del ricorrente delle **somme trattenute** a cagione della irrogata sospensione dal servizio e dalla retribuzione, oltre interessi e rivalutazione – nei limiti di legge – dal dovuto al saldo;
2. condanna altresì la parte convenuta alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi €.1.500,oo a titolo di compenso professionale *ex* D.M. n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell'avv. Ester SPADA, dichiaratasi anticipataria.

Taranto, **12 ottobre 2018**.

IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(*dott. Cosimo MAGAZZINO*)

Firmato Da: MAGAZZINO COSIMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1307a4a893e3e30e82eab439c849c98

Oggetto: Re: AMAT / TRIANNI
Mittente: Marco Barberio <marcobarberio77@gmail.com>
Data: 15/10/2018 10.46
A: Tiziana Tursi <tursi@amat.ta.it>

Cara Tiziana,
allego copia della sentenza con cui il Tribunale ha accolto il ricorso del Trianni.
In particolare, il G.L. ha ritenuto generica e tardiva la contestazione del 13.11.2014.
Inoltre, gli addebiti relativi ad entrambe le sanzioni sono stati valutati privi di riscontro probatorio.
Sul punto, evidenzio che la sig.ra De Santis, sentita come testimone all'udienza del 6.10.2017, ha riferito quanto segue, di fatto ridimensionando l'episodio oggetto di contestazione: ".. *preciso che nella giornata del 19 maggio 2014 il ricorrente mi ha detto testualmente "non rompere il .... .*
Le espressioni, invece, riportate nella mia segnalazione si riferiscono ad occasioni precedenti".
Per quanto concerne, invece, la contestazione del 26.05.2014, il vigilante Papeo non è stato sentito come teste in quanto, come già riferito precedentemente, non è stato rintracciato e non vi erano elementi identificativi utili a rintracciarlo.
L'azienda è stata condannata al pagamento delle spese di lite (€ 1.500,00 oltre accessori).
Si può proporre appello entro 6 mesi dalla pubblicazione (12.10.2018).
Cari saluti
Marco

Il giorno ven 19 mag 2017 alle ore 10:43 Marco Barberio <marcobarberio77@gmail.com> ha scritto:

rinvio al **6.10.2017** per il completamento della prova testi (De Santis e Papeo).
ciao

Il giorno 19 maggio 2017 08:21, Tiziana Tursi <tursi@amat.ta.it> ha scritto:

Buongiorno Marco,
come è andata l'udienza del 12/05/2017?
A quando il rinvio e per cosa?
Grazie.
Tiziana

Il 11/04/2017 17.16, Marco Barberio ha scritto:

Ciao Tiziana,
hai recuperato l'indirizzo del vigilante Michele Papeo?
Ciao
Marco

Il giorno 13 febbraio 2017 12:03, Marco Barberio <marcobarberio77@gmail.com <mailto:marcobarberio77@gmail.com>> ha scritto:

Ciao Tiziana,
so che il verbale te l'ha già inviato Giuseppe.
La causa è stata rinviata al 12.05.2017.
L'indirizzo della De Santis l'ho recuperato (Via Madre Grazie 2 - Taranto).
Ciao
Marco

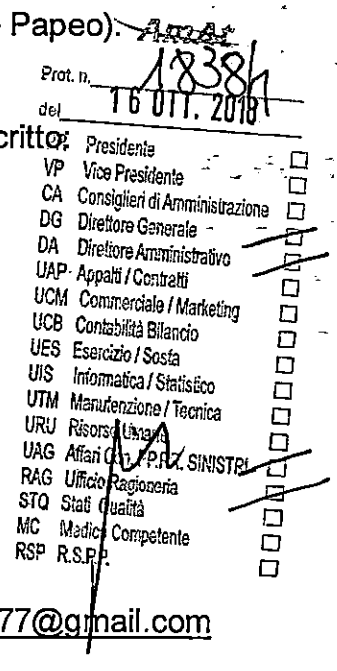

R. G. n° 8672/2015

Repubblica Italiana

In nome del Popolo Italiano

TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, all'udienza del **12 ottobre 2018** ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente

Sentenza

nella causa per controversia *di lavoro* promossa da:

TRIANNI Raffaele

rappr. e dif. dall'avv. Ester SPADA - *Ricorrente* -

contro

"AMAT" S.P.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

rappr. e dif. dagli avv. Roberto BARBERIO, Luca BARBERIO e Marco BARBERIO

- *Convenuta* -

OGGETTO: "SANZIONI DISCIPLINARI"

Fatto e diritto

Con ricorso depositato il 21 ottobre 2015 **Raffaele TRIANNI**, dipendente dell'AMAT di Taranto, chiese di accertare che egli non aveva alcuna responsabilità disciplinarmente rilevante in relazione ai fatti che sarebbero occorsi in data 19 maggio 2014 e, conseguentemente, dichiarare la nullità, inefficacia e, comunque, l'illegittimità di entrambe le sanzioni disciplinari comminate nei suoi confronti, consistite nella sospensione di giorni 7 e di giorni 5 dal lavoro e dalla retribuzione, condannando altresì l'AMAT S.P.A. alla refusione della retribuzione decurtata e non percepita per le giornate di sospensione.

In particolare, il ricorrente sosteneva l'insussistenza dei fatti sì come contestatigli (peraltro tardivamente e comunque genericamente) con **nota** del **13 novembre 2014** (relativamente alla asserita violazione del punto 4 dell'art. 42 del REGOLAMENTO All. A al R.D. n. 148/1931 - "*per alterchi, ingiurie, verbali o*

Firmato Da: MAGAZZINO COSIMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1307a4a893a3e30e82eabf439c849c98

disordini ... nei locali dell'Azienda" - per avere dato luogo in data 19 maggio 2014 ad un diverbio dai toni accesi ed alterati con la collega DE SANTIS Maria) e con **nota** del **26 maggio 2014**, sempre in riferimento alla medesima giornata del 19 maggio 2014 (assertivamente per avere egli, all'atto di assumere servizio verso le ore 5.00 circa, ostacolato lo svolgimento dell'attività del vigilante in servizio, minacciandolo successivamente).

Instaurato il contraddittorio, parte convenuta si è (tempestivamente) costituita chiedendo il rigetto della domanda, sulla base della ritenuta legittimità, formale e sostanziale, delle sanzioni irrogate.

All'udienza odierna la causa (istruita documentalmente e mediante escussione di testimoni) è stata discussa. Questo giudice ha poi deciso ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).

****

Si precisa che il presente giudizio è soggetto alle nuove regole processuali introdotte con la legge 18 giugno 2009 n° 69, quindi anche alla disciplina relativa alla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali di cui al testo novellato dell'art. 118 disp. att. cpc. (cfr. CASS. LAV. 22 MAGGIO 2012 N° 8053 e CASS. LAV. 11 FEBBRAIO 2011 N° 3367). Devono altresì intendersi integralmente richiamati i principî di diritto enucleati dalle SEZIONI UNITE della SUPREMA CORTE nella SENTENZA N° 642 del 16 GENNAIO 2015, sempre in tema di motivazione (con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni, sulla base del principio della c.d. "*ragione più liquida*" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - per il quale si rinvia a CASS. SS. UU. 8 MAGGIO 2014 N° 9936 ed a CASS. SEZ. VI-LAV. 28 MAGGIO 2014 N° 12002).

Deve altresì darsi atto (pur in mancanza di alcuna contestazione sul punto) della effettiva sussistenza, rispetto alla controversia in esame, della **giurisdizione** del GIUDICE **ORDINARIO**, in adesione alla statuizione delle **SEZIONI UNITE** della **SUPREMA CORTE** (n° **460** del 13 gennaio **2005** e successive

Firmato Da: MAGAZZINO COSIMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1307a4a893a3e30e82eabf439c849c98

conformi) secondo cui: "*Le controversie in materia di **sanzioni disciplinari** per gli addetti al servizio pubblico di trasporto in concessione, attribuite al giudice amministrativo dall'art. 58 del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, allegato A), appartengono alla cognizione del **giudice ordinario**, stante l'implicita abrogazione per incompatibilità, sin dall'operatività della disposizione originaria dell'art. 68 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, della persistente giurisdizione del giudice amministrativo prefigurata dal citato art. 58*".

****

Tanto premesso, opina questo TRIBUNALE che il ricorso sia **fondato** e, conseguentemente, debba essere accolto.

In via preliminare, risulta accoglibile la deduzione attorea concernente la **genericità** della contestazione del 13 novembre 2014 relativa all'avere egli assertivamente dato luogo in data 19 maggio 2014 ad un "***diverbio** dai toni accesi ed alterati con la collega DE SANTIS Maria*", non essendo stato affatto chiarito quali sarebbero stati **in concreto** i precisi termini e le modalità delle azioni poste in essere dal TRIANNI.

Sul punto, invero, è appena il caso di rimarcare che, in ambito disciplinare, nell'apprezzare la sussistenza del requisito della **specificità** della **contestazione** il giudice di merito deve verificare, al di fuori di schemi rigidi e prestabiliti, se la contestazione offre le **indicazioni necessarie** ed **essenziali** per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti addebitati tenuto conto del loro contesto e verificare altresì se la mancata precisazione di alcuni elementi di fatto abbia determinato un'**insuperabile incertezza** nell'individuazione dei comportamenti imputati, tale da **pregiudicare** in concreto il **diritto di difesa** (cfr. *ex plurimis* CASS. LAV. 20 MARZO **2018 N° 6889**; cfr. anche CASS. LAV. 15 MAGGIO **2014 N° 10662**).

Inoltre, sempre in riferimento alla contestazione formulata con **nota** del **13 novembre 2014**, se ne deve ritenere la **tardività** poiché – rispetto alla data in cui sarebbero avvenuti i fatti (19 maggio 2014) ed a quella in cui risultano **conclusi** gli **accertamenti** della apposita COMMISSIONE (30 maggio 2014) –

Firmato Da: MAGAZZINO COSIMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1307a4a893a3e30e82eabf439c849c98

nessuna giustificazione ha addotto l'azienda in ordine al **lungo lasso di tempo** (oltre 5 mesi) decorso fino alla formale contestazione.

Sul punto, devono invero richiamarsi i principî di diritto enunciati *ex plurimis* da CASS. LAV. 27 FEBBRAIO **2014 N° 4724**, secondo cui, in ambito disciplinare, **anche** nel caso di **rilevanza penale** dei fatti contestati sussiste a carico del datore l'**obbligo di immediata contestazione**, in considerazione della rilevanza che esso assume rispetto alla **tutela** dell'**affidamento** e del **diritto di difesa** dell'**incolpato**: ne consegue che il differimento dell'incolpazione può essere giustificato soltanto dalla necessità, per il datore di lavoro, di acquisire conoscenza della riferibilità dei fatti, nelle linee essenziali, al lavoratore e non anche dall'integrale accertamento degli stessi, ma nel caso di specie sul punto la parte convenuta non ha formulato alcuna specifica allegazione.

oooooooooooooooo

Ad ogni modo, deve comunque considerarsi che l'espletata istruttoria ha consentito di asseverare pienamente la prospettazione attorea, nel senso della **non dimostrata sussistenza** degli addebiti (con riferimento ad **entrambe** le **contestazioni** formulate nei suoi confronti).

Invero, i testi che hanno potuto rendere dichiarazioni in base a quanto **direttamente** e **personalmente** da essi **constatato** (cfr. PUGGELLI e SALAMINO) hanno confermato tutte le circostanze allegate dal ricorrente, invero assolutamente contrastanti con quelle poste a fondamento delle sanzioni disciplinari.

Di converso, le deposizioni dei testi MENENTI e CARRIERI (DIRIGENTI dell'AMAT) risultano poco rilevanti (in quanto basate esclusivamente su quanto loro **riferito** da altre persone), mentre le dichiarazioni rese dalla teste DE SANTIS (la collega con cui sarebbe intercorso l'alterco) sono risultate del tutto generiche e comunque non rappresentative di condotte disciplinarmente rilevanti (almeno con riferimento alle circostanze fatte oggetto di contestazione **"definitiva"**, con esclusione cioè dei fatti, ben più gravi, originariamente ipotizzati a carico del TRIANNI che, però, non sono stati contestati ai fini delle sanzioni disciplinari in questa sede impugnate).

Parimenti, nessuna conferma testimoniale è stata acquisita in relazione ai

Firmato Da: MAGAZZINO COSIMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1307a4a893a3e30e82eabf439c849c98

fatti assertivamente commessi dal TRIANNI nei confronti del vigilante (PAPEO), il quale non è stato nemmeno addotto come teste dalla convenuta (sebbene indicato nella memoria ed ammesso), avendovi rinunciato all'udienza del 17 novembre 2017.

Ne consegue la **non configurabilità** delle condotte oggetto delle contestazioni e delle sanzioni disciplinari, sicché in definitiva, alla stregua di tutte le sopra esposte considerazioni, le **sanzioni** comminate nei confronti del ricorrente devono essere **annullate**.

****

Le **spese** sostenute dalla parte ricorrente, liquidate e distratte come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della parte convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, **annulla** le sanzioni disciplinari comminate nei confronti del ricorrente con le note specificate nell'atto introduttivo del giudizio e condanna la parte convenuta al **pagamento** in favore del ricorrente delle **somme trattenute** a cagione della irrogata sospensione dal servizio e dalla retribuzione, oltre interessi e rivalutazione – nei limiti di legge – dal dovuto al saldo;
2. condanna altresì la parte convenuta alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi €.1.500,oo a titolo di compenso professionale *ex* D.M. n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell'avv. Ester SPADA, dichiaratasi anticipataria.

Taranto, **12 ottobre 2018**.

IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(*dott. Cosimo MAGAZZINO*)

Firmato Da: MAGAZZINO COSIMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1307a4a893a3e30e82eabf439c849c98

Dati generali:

Nome e Cognome:	Ester SPADA
Luogo di nascita	TARANTO
Data di nascita	12/08/1974
Codice Fiscale	SPDSTR74M52L049N

Studio 1:

Indirizzo	Via Attica, 9
Città	TARANTO
Telefono	099 7724535
Fax	099 7724535
Email	
PEC	

Studio 2:

Indirizzo	
Città	
Telefono	
Fax	

Iscrizioni:

Data Iscrizione Registro	16/09/1999
Data Abilitazione Patrocinio	
Data Scadenza Patrocinio	
Data Iscrizione Avvocato	04/07/2002
Data Iscrizione Cassazione	